



**REGIONE CAMPANIA
ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA**

L. R. 26 aprile 1985, n. 30

**PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO**

Anno scolastico 2002/2003

MODALITA' OPERATIVE DEI COMUNI

1. I Comuni svolgono i compiti di assistenza scolastica loro trasferiti ai sensi del DPR n. 616/77 e disciplinati dalla L.R n.30/85, in armonia con la normativa statale e regionale in materia, finalizzati a corrispondere alle esigenze del diritto allo studio definite dai percorsi di istruzione e formazione.

2. Nella loro autonomia i Comuni si conformano alle linee di intervento ed ai criteri definiti con il presente Piano, curando in particolare l'osservanza delle seguenti direttive:

2.1.1 Comuni attuano l'obiettivo primario fissato di garantire eguali opportunità tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'accesso a tutti i livelli dell'istruzione, nonché a ridurre il tasso di abbandono e dispersione scolastica, mediante l'attivazione dei servizi di mensa e trasporto finalizzati alla migliore realizzazione delle attività didattiche previste dai Piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome.

2.2. I Comuni privilegiano i servizi rispetto all'erogazione ed alle provvidenze in danaro, e, le destinazioni collettive rispetto a quelle individuali, garantendo l'applicazione di criteri oggettivi nella prestazione dei servizi, nonché l'uniformità di trattamento ad allievi della stessa scuola, anche se provenienti da Comuni diversi.

A tal fine assicurano l'uniformità di trattamento degli alunni delle scuole statali e paritarie, delle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute, nonché delle scuole materne non statali, gestite da Enti e da privati, senza fini di lucro e che ammettano alunni a beneficiare gratuitamente dei servizi.

2.3. I Comuni possono operare in forma associativa, attuando i servizi in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

2.4. I Comuni forniscono gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole elementari in base ai finanziamenti ed alla normativa statale.

Provvedono, altresì, alla fornitura totale o parziale dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e alla fornitura, anche in comodato d'uso, dei libri di testo agli studenti della scuola superiore appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, sulla base dei criteri fissati con i DPCM nn. 320/99 e 226/2000, attuativi dell'art. 27 della L. 448/98 con Fondi rivenienti dallo Stato, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine dai Comuni medesimi.

2.5. I Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 9. della L.10 marzo 2000, n.62, assegnano borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e documentata delle famiglie che si trovino in condizione di disagio economico per l'istruzione dei propri figli che frequentano le scuole elementari, medie e superiori.

2.6. I Comuni possono assegnare contributi per la dotazione di materiale didattico di uso collettivo.

2.7. I Comuni, ove hanno sede gli istituti scolastici, organizzano i servizi di trasporto, anche per gli alunni provenienti da altri Comuni, con priorità per gli alunni della scuola materna e dell'obbligo, anche d'intesa e con l'apporto finanziario dei Comuni di residenza degli alunni medesimi.

2.8. I Comuni possono conferire, per concorso, assegni di studio dell'importo di €.258,23= ad alunni capaci e meritevoli in condizione di disagio economico, frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore, con sede nel proprio territorio.

Il beneficio non è cumulabile con altri assegni o borse, con posto gratuito in convitto, anche a carico di altri enti, associazioni o istituzioni.

2.9. I Comuni possono, altresì, conferire, mediante concorso, posti gratuiti o semigratuiti nei Convitti annessi agli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado o a scuole di specializzazione post - secondaria, intese come scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post- secondari.

2.10. I Comuni curano mediante le AA.SS.LL. anche l'attività assistenziale prevista all'art. 14 della L.R. n.30/85 in favore dei portatori di handicap.

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI

1. Ai fini della fruizione dei servizi e degli interventi a domanda individuale, nell'ambito del diritto allo studio, le condizioni economiche dello studente, sono individuate, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e del DPCM 7 maggio 1999 n.221 e del D.lgs 3 maggio 2000 n. 130, sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare convenzionale ed in armonia con il dettato del DPCM 14/12/2001, n.106 "Regolamento attuativo dell'art1. comma 9. della L.62/2000".

1.2. Dovranno essere considerate, pertanto, situazioni reddituali, relative all'anno 2001, non superiori ad un valore soglia ISEE, (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di €10.633,00=, che rappresenta il tetto economico entro il quale i redditi familiari dovranno rientrare per concorrere al beneficio.

Tale reddito soglia, corrispondente ad un nucleo familiare convenzionale di tre persone, definito con DPCM 106 del 2001, è stato calcolato dividendo la soglia di riferimento ISE (Indicatore Situazione Economica) di €21.691,19= (pari a L.42.000.000=) per il parametro 2,04.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) va, quindi, calcolato per ciascun richiedente il beneficio, in base all'ISE parametrato, con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, sulla scala di equivalenza, riportata di seguito :

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il calcolo dell'ISEE deve tener conto, inoltre, delle previste maggiorazioni, dei parametri di equivalenza standard, che dovranno essere applicate ove ricorrano i casi di seguito dettagliati:

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3. della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei termini suddetti.

A mò di esemplificazione, si veda la tabella (arrotondata) sottoindicata:

Numero Componenti Il nucleo Familiare	PARAMETRI STANDARD	I.S.E. IN EURO	I.S.E. IN LIRE	I.S.E.E. IN EURO	I.S.E.E. IN LIRE
1	1	€10.633	L.20.588.000	€10.633	L.20.588.000
2	1,57	€16.694	L.32.324.000	€10.633	L.20.589.000
3	2,04	€21.691	L.42.000.000	€10.633	L.20.588.000
4	2,46	€26.157	L.50.647.000	€10.633	L.20.588.000
5	2,85	€30.304	L.58.676.000	€10.633	L.20.588.000

TARIFFAZIONE DEI SERVIZI

I Comuni assoggettano i servizi a domanda individuale, tra i quali sono compresi le mense ed i trasporti ad uso scolastico, a tariffazione differenziata, proporzionata alla capacità contributiva delle famiglie stesse, a partire dalla percentuale del 36% a carico degli utenti con riferimento alla citata soglia ISEE di cui al punto 1.2 del capitolo precedente.

PIANO FINANZIARIO

(Relativo al Piano di intervento per il diritto allo studio - A.S. 2002/2003)

RIPARTO DEI FONDI REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. 30/85, la disponibilità complessiva di € 8.521.538,84=, con imputazione sull'U.P.B.n.3.10.117 - Capitolo 4800 del Bilancio 2002, destinata agli interventi previsti, viene distinta in contributi ai Comuni, per l'esercizio delle loro attribuzioni e in fondi per gli interventi della Regione contemplati dagli artt. 5 e 8 della medesima legge regionale ed è, pertanto, così suddivisa:

1. Contributi ai Comuni per l'esercizio delle loro attribuzioni: € 7.256.219,44=
2. Interventi regionali ai sensi degli artt. 5 e 8 della L.R. 30/85: € 1.265.319,40=

CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO ATTRIBUZIONI

1.1 La disponibilità, riguardante i contributi ai Comuni per l'esercizio delle loro attribuzioni, per l'anno scolastico 2002/2003, determinata, nell'ambito del finanziamento previsto dal Bilancio di previsione regionale per il 2002, in ragione di € 7.256.219,44= viene utilizzata, con imputazione, in parte sull'U.P.B.n.3.10.117 - Capitolo 4800 del Bilancio 2002 a titolo di acconto e, in parte, sulla corrispondente U.P.B. del Bilancio 2003 a titolo di saldo;

1.2 La disponibilità di € 7.256.219,44=, di cui al punto precedente è ripartita in base ai seguenti criteri:

a) Riparto per ambito provinciale:

- 65% dell'intera disponibilità in ragione direttamente proporzionale alla popolazione scolastica di ciascuna provincia;
- 35% (disponibilità residua) in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro-capite per provincia;

b) Riparto fra i Comuni di ciascuna Provincia:

Ciascun fondo provinciale, determinato come sopra, è ripartito ulteriormente fra i Comuni compresi nello stesso ambito provinciale con i seguenti criteri:

- 80% in ragione direttamente proporzionale all'intera popolazione scolastica frequentante le scuole di ogni ordine e grado anche non statali, con sede nel territorio di ciascun Comune;
- 20% residuo in ragione direttamente proporzionale alla estensione territoriale di ciascun Comune, con un coefficiente correttivo di maggiorazione, riferito alla natura del territorio, così determinato:
 - 1,35 per i Comuni montani interni;
 - 1,30 per i Comuni montani marini;
 - 1,15 per i Comuni collinari interni;
 - 1,10 per i Comuni collinari marini;
 - 1,00 per i Comuni pianeggianti;

1.3 Per la popolazione scolastica riferita al 2001/2002, costituita da 1.151.146= alunni, si fa riferimento ai dati rilevati presso i Comuni direttamente dal Settore Istruzione e Cultura a mezzo apposita scheda inoltrata con nota prot. n. 4662/11 del 02/05/2002 e confrontati con i dati forniti dai Provveditori della Campania che hanno dato riscontro alla nota del medesimo Settore Istruzione e Cultura prot. n. 1424/AG del 13/09/2002, nonché con i dati utilizzati nella precedente programmazione per l'a.s. 2001/2002;

1.4 Per la natura del territorio dei Comuni la fonte è il volume " ISTAT - Elenco dei Comuni al 31/12/1983 - Roma 1983"

1.5 Per l'estensione territoriale sono stati utilizzati i dati della pubblicazione "Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni - 12° Censimento generale della popolazione 1981" - volume II - Tomo I - Edizione ISTAT, Roma 1985;

1.6 Per i redditi medi provinciali riferiti al 1999 - anche esso ultimo dato ufficiale disponibile - si è fatto riferimento al dato acquisito dall' Istituto Tagliacarne.

INTERVENTI COMPLEMENTARI DELLA REGIONE

1 La disponibilità riguardante gli interventi regionali previsti dagli artt. 5 e 8 della L.R.30/85, determinata nella misura di €.1.265.319,40= da imputare sulla medesima U.P.B. n.3.10.117 - capitolo 4800 del Bilancio 2002, verrà concretamente utilizzata con appositi atti deliberativi da adottare ai sensi dell'art. 24 della L.R. 30/85, sulla base di richieste ed obiettive esigenze rappresentate dagli EE.LL. interessati, nonché per le previste, necessarie attività di studio e ricerca, in parte già avviate (delibera di Giunta Regionale n.1766 del 3 maggio 2002 - Attivazione progetto sistema formativo integrato - SEFI), finalizzate alla piena attuazione del ruolo e delle funzioni regionali in materia di istruzione e diritto allo studio.

2. Alla disponibilità di cui al punto precedente è dedotta la spesa, già impegnata ed erogata, di complessive €. 713.622,18= per l'assicurazione degli alunni, di cui:

- €.150.805.,41= per il pagamento del premio relativo alla polizza assicurativa n.77/34177424, stipulata con l'UNIPOL Assicurazioni S.p.A., per il periodo 1/1/2002 - 28/02/2002 (Decreto Dirigenziale n.296 del 15/02/2002);
- €.20.006,20= per il pagamento della regolazione della polizza assicurativa n.77/34057914 stipulata con l'UNIPOL Assicurazioni S.p.A., per il periodo 1/1/2001 - 34/04/2001(Decreto Dirigenziale n. 402 del 27/02/2002);
- €.252.507,00= per il pagamento della I semestralità del premio relativo alla polizza assicurativa n.77/370173518, stipulata con l'ATI UNIPOL Assicurazioni S.p.A., per il periodo 28/02/2002 - 28/02/2007(Decreto Dirigenziale n. 766 del 5/04/2002);
- €.37.796,57= per il pagamento della regolazione del premio relativo alla polizza assicurativa n.72387327, stipulata con l'ALLIANZ SUBALPINA S.p.A., per il periodo 1/5/2001 - 31/12/2001 subentrata all'UNIPOL Assicurazioni S.p.A. a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 26/10/2000(Decreto Dirigenziale n.1751 del 15/07/2002);
- €.252.507,00= per il pagamento della II semestralità del premio relativo alla polizza assicurativa n.77/370173518, stipulata con l'ATI UNIPOL Assicurazioni S.p.A., per il periodo 28/02/2002 - 28/02/2007(Decreto Dirigenziale n.1902del 04/09/2002);